

ATTO N. DD 7046

DEL 23/12/2021

Rep. di struttura DD-TA2 N. 896

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: PROGETTO DI RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CAVA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ “CIABOT GAY” NEL COMUNE DI COLLEGNO -
RICHIEDENTE: CAVE VINASSA S.R.L.
AUTORIZZAZIONE EX L.R. 23/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- In data 26/01/2021 VINASSA Sergio in qualità di legale rappresentante della Ditta Cave Vinassa s.r.l. Unipersonale, con sede legale in Collegno – Via Venaria n. 69/c – Codice Fiscale/Partita IVA 09680260016 - ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino istanza ed elaborati ai sensi della L.R. 23/2016 e s.m.i. relativamente al progetto di rinnovo della cava di cava di sabbia e ghiaia in località “Ciabot Gay” nel Comune di Collegno.
- Con nota ns. prot. n. 12547 del 3/02/2021 è stata richiesta documentazione di completamento dell’istanza; in data 06/03/2021 è pervenuta la documentazione richiesta.
- Con nota della Città Metropolitana di Torino n. 30588 del 12/03/2021 è stato avviato il procedimento ed è stata indetta, ai sensi della L.R. 23/2016 e smi e art. 14bis, D.Lgs 127/2016 e L. 241/1990 e smi, una Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per effettuare l’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo di cui all’oggetto.
- Si tratta di un progetto di rinnovo con modifica della coltivazione, per una durata di cinque anni, di una cava di sabbia e ghiaia, autorizzata dal Comune di Collegno con il Provvedimento Unico n. 36/2016 in data 12.10.2016, con scadenza al 27.07.2021. Il proponente richiede di completare il progetto già autorizzato a suo tempo, per quanto non ancora realizzato.
- La modifica consiste in una piccola variazione dell’area oggetto di scavo in quanto nello stato di fatto sono state riscontrate difformità fra la configurazione attuale della cava e quella prevista dal progetto autorizzato; tali difformità sono state oggetto da parte della Città metropolitana di procedura sanzionatoria ai sensi della LR 23/2016.
- In data 20/04/2021, in relazione all’istanza in oggetto, i tecnici Città metropolitana di Torino congiuntamente alla Regione Piemonte e al Comune di Collegno, hanno effettuato un sopralluogo sul sito di cava in oggetto, nell’ambito dell’istruttoria per il rinnovo della cava in oggetto. Nel verbale del sopralluogo, redatto presso gli uffici della Ditta Cave Vinassa srl, sono state comunicate alla Ditta le difformità riscontrate e la necessità di integrazioni all’istanza presentata.

- In data 20/04/2021 la Città Metropolitana di Torino ha redatto un verbale di accertamento e contestazione della violazione di cui all'art. 37 comma 2 della L.R. n. 23/2016 redatto a carico di Vinassa Sergio in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società CAVE VINASSA SRL, obbligato in solido Società CAVE VINASSA SRL, per le difformità accertate a seguito del confronto tra gli elaborati pervenuti e il progetto autorizzato dal Comune di Collegno. L'inadempimento è stato sanzionato come illecito amministrativo di cui all'art. 37 comma 2 della L.R. n. 23/2016 e smi.
- Con determinazione N. 2248 del 10/05/2021 il Dirigente delle Risorse idriche e tutela dell'atmosfera della Città Metropolitana ha diffidato la Ditta Cave Vinassa s.r.l. all'ottemperanza delle prescrizioni ex L.R. 23/2016 e smi. dell'autorizzazione vigente.
- L'area non risulta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i, a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
- L'area oggetto in disponibilità, risulta pari a circa 115.000 mq.
- Il residuo di materiale ancora da estrarre, nell'ambito dell'istanza di rinnovo autorizzativo è costituito da circa 30.600 m3 di misto fluvioglaciale ghiaioso – sabbioso da estrarre nell'ambito del Lotto 3, che non stato ancora raggiunto ed interessato dai lavori estrattivi. La profondità massima di scavo prevista è di – 15 m dal piano campagna originario.
- L'area in oggetto è indicata sul P.R.G.C. di Collegno come area agricola; ai fini della realizzazione del progetto occorre variare la destinazione urbanistica con la procedura indicata all'art. 43 comma 6 della L.R n. 23/2016 e smi “.....per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 17 bis, comma 15 bis della L.R. 56/1977 “.
- Pertanto contestualmente al progetto di rinnovo e modifica dell'attività estrattiva, il proponente ha presentato domanda ed elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici nel Comune di Collegno.
- Con nota della Città' di Collegno - Ufficio SUAP- Sportello Unico delle Attività' Produttive prot.n. 23741 del 14/4/2021, sono state formulate dal Comune di Collegno richieste integrative relativamente agli aspetti urbanistici.
- Con nota n. 52031 del 12/05/2021 son state chieste sia integrazioni alla documentazione progettuale, sia quanto previsto dalla Determina n. 2248 del 10/05/2021 “Diffida all'ottemperanza delle prescrizioni ex art. 23 L.R. 23/2016“.
- In data 12/07/2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta (comprensiva delle integrazioni alla documentazione progettuale e alla diffida) ed è stata giudicata esaustiva degli enti per quanto di competenza. Tale documentazione ha ottemperato alle richieste della diffida sopra citata.
- Con nota della Città Metropolitana di Torino n. 76914 del 19/07/2021 è stata indetta, ai sensi della L.R. 23/2016 e smi e art. 14bis, D.Lgs 127/2016 e L. 241/1990 e smi, una Conferenza dei Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e telematica, che si è svolta in data 27/07/2021.
- Con nota della Città Metropolitana di Torino n. 80237 del 28/07/2021 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi e sono stati richiesti agli Enti partecipanti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta necessari alla conclusione del procedimento.
- In data 13/09/2021 è pervenuto il parere unico della Regione Piemonte, Settore Polizia mineraria, Cave, Miniere, allegato alla presente a far parte integrante della presente determinazione.
- Con nota della Città Metropolitana di Torino n. 80237 del 28/07/2021 è stato comunicato alla Ditta l'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 33 della L.R. 23/2016 e s.m.i., a beneficio della Città Metropolitana di Torino.
- In data 27/09/2020 è pervenuta da parte della Ditta in oggetto, polizza fideiussoria emessa dalla Milanese Assicurazioni Spa n. 2027015909295 del 17/09/21 contraente la Ditta Cave Vinassa s.r.l. Unipersonale a beneficio della Città Metropolitana di Torino, con durata a partire dal 17/09/2021 sino al 17/09/2028 e

importo della garanzia pari a Euro 1.346.000 così come indicato nella nota suddetta.

- Il Consiglio Comunale del Comune di Collegno con Deliberazione n.132 del 29/11/2021 ha espresso l'assenso all'approvazione della variante urbanistica in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della LR 56/77 e s.m.i. e della circolare Regionale 4/AMB dell'08/11/2016.

La Città Metropolitana di Torino ha provveduto a:

1. richiedere alla Banca Dati Nazionale Antimafia la comunicazione antimafia con richiesta prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0058670_20210408 del 08/04/2021, per la quale si è tuttora in attesa di riscontro.
2. richiedere con nota n. 95504 del 14/09/2021 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato del Casellario giudiziale relativo agli amministratori della Ditta in esame, per la quale è pervenuto il certificato n.54670/2021 del 21/09/2021.
3. richiedere con nota n. 95505 del 14/09/2021 la verifica presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Torino del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato relativo alla Ditta in oggetto, per la quale si è tuttora in attesa di riscontro;
4. verificare in data 12/01/2021 la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC);
5. verificare che la Ditta in esame risulti in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui alla L.R. 23/2016 e s.m.i.
6. valutare la capacità tecnico economica della Ditta secondo i criteri del Regolamento regionale del 02/10/2017 n. 11/R;

Premesso inoltre che:

Sul progetto in oggetto sono pervenuti, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, i seguenti pareri, note e autorizzazioni:

- Parere urbanistico del Comune di Collegno prot. n. 18000 del 19/03/2021.
- Parere unico regionale del 13/09/2021 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, allegato alla presente determinazione a far parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Deliberazione n. 132 del 29/11/2021 del Consiglio Comunale di Collegno di assenso all'approvazione della variante urbanistica in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della LR 56/77 e s.m.i. e della circolare Regionale 4/AMB dell'08/11/2016.

Considerato che:

- Da parte della Ditta Cave Vinassa s.r.l. Unipersonale è stata presentata la garanzia fidejussoria citata ai punti precedenti; le condizioni contrattuali della stessa sono state esaminate e sono risultate idonee a garantire gli obblighi di recupero ambientale ai sensi dell'art.33 della L.R. 23/2016 e s.m.i.
- Il progetto esaminato è risultato conforme ai dettami della L.R. 23/2016 e pertanto sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni successivamente riportate.
- La Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole sul progetto di rinnovo con modifiche; l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere rilasciata nei termini della garanzia fidejussoria, fino al 01/08/2026.
- Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale, vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione, cioè sino al 01/08/2028.

Ritenuto che:

La presente autorizzazione possa essere rilasciata ai sensi della L.R. 23/16, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specificate nel dispositivo;



Città metropolitana di Torino

Visti:

- I pareri e pervenuti da parte dei soggetti interessati;
- Il verbale della conferenza dei servizi;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale di Collegno di approvazione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 17 bis comma 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i, in atti;
- La L.R. n. 23/2016 e s.m.i. "Disciplina delle attività estrattive: disposizione in materia di cave";
- La Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- L'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo: di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 23/2016 e s.m.i. il progetto di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione della cava di sabbia e ghiaia in località "Ciabot Gay" nel Comune di Collegno, così come richiesto dalla Ditta Cave Vinassa s.r.l. Unipersonale, Codice Fiscale/Partita IVA 09680260016 sino al 17/09/2026, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato "A" e nel Parere Unico regionale del 13/09/2021 del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si avverte che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in argomento e non sostituiti dalla medesima;
- la presente autorizzazione deve essere sempre conservata presso il sito in oggetto, unitamente alla relazione tecnica e alle planimetrie presentata a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza.
- Eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione comportano l'applicazione di sanzioni previste dall'art. 37 della L.R. n. 23/16.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro sessanta giorni dal ricevimento, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 23/12/2021



IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO “A”

RINNOVO CON MODIFICHE DELLA CAVA DI CAVA DI SABBIA E GHIAIA IN LOCALITÀ
“CIABOT GAY” NEL COMUNE DI COLLEGNO - RICHIEDENTE: CAVE VINASSA S.R.L.

PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E IL RECUPERO AMBIENTALE

Elenco elaborati definitivi :

- Elab. Rinnovo Cave Vinassa (gennaio 2021)
- Elab. Cave Vinassa - Integrazioni (luglio 2021)
- Cave Vinassa - Verifica Assoggettabilità VAS (luglio 2021)
- Cave Vinassa - Verifica coerenza PPR (luglio 2021)
- Cave Vinassa - Documento tecnico di variante (luglio 2021)
- Tav 1-Mod Estratto di mappa catastale (luglio 2021)
- Tav 2-Mod Planimetria stato attuale (luglio 2021)
- Tav 3-Mod Planimetria Lotto 2 richiesta in autorizzazione (luglio 2021)
- Tav 4-Mod Planimetria Lotto 3 richiesta in autorizzazione (luglio 2021)
- Tav 5-Mod Sezione AA (luglio 2021)
- Tav 6-Mod Sezione BB (luglio 2021)
- Tav 7-Mod Sezione CC (luglio 2021)
- Tav 8-Mod Recupero ambientale richiesto in autorizzazione (luglio 2021)
- Tav 9-Sezioni recupero ambientale (luglio 2021)

Prescrizioni generali

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente “Documento di Sicurezza e salute” (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il “D.S.S. Coordinato”;
2. L'area di cava sia recintata, ove possibile, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. Durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. Tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento

Città metropolitana di Torino

- delle sorgenti;
5. Per il trasporto di materiali polverulenti devono essere utilizzati dispositivi chiusi;
 6. Durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
 7. Devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
 8. Deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
 9. In relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
 10. Eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 152/06).
 11. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 4 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo.

Prescrizioni per la coltivazione

12. Nessun lavoro di coltivazione e recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Collegno e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla Ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo deve essere tale da garantire un franco di almeno un metro dalla soggiacenza minima della falda;
13. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
14. La volumetria massima estratta non superi i **57.500 m³** (materiale totale);
15. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e delle fasi, previste in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di recupero devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
16. Il terreno vegetale derivante dallo scotico da reimpiegare per il recupero ambientale, dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore ai 3 metri ed opportunamente protetto per evitare dilavamenti. Il cumulo di terreno vegetale deve inoltre essere protetto anche per evitare la perdita delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento e prevedere inoltre trinciatura al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;
17. Deve essere assicurato durante ed al termine della coltivazione la corretta regimazione e deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
18. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale;
19. Dovrà essere limitato il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenuto in efficienza il reticolo idrico superficiale.
20. I piazzali di cava, al termine della coltivazione, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
21. Sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;
22. Lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
 - essere effettuato sulle aree individuate in progetto;
 - avvenire in cumuli dell'altezza prevista in progetto, delimitati da scarpate con inclinazione pari all'angolo di

Città metropolitana di Torino

riposo dei materiali che li costituiscono;

- dovrà essere previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti.
 - sui cumuli di terreno vegetale dovranno essere eseguite semine protettive e periodiche bagnature;
 - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere previsto un cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in cui il terreno rimanga stoccato per un periodo non superiore ai 2 anni; tale soluzione è giudicata migliore dal punto di vista agronomico e di conservazione dello stesso terreno;
23. La coltivazione del giacimento avvenga dall'alto verso il basso provvedendo al contestuale recupero ambientale delle aree dismesse;
 24. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato (salvo specifiche prescrizioni differenti) e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
 25. Ai sensi del c. 5 bis dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi generati dall'attività stessa e l'area di essiccazione dei fanghi di segazione dovrà essere destinata esclusivamente a questa operazione;
 26. Per quanto riguarda il riempimento della cava previsto in progetto con terre e rocce da scavo, devono essere rispettate le normative vigenti in materia;
 27. Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
 28. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;

Prescrizioni per recupero ambientale

29. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga reimpiegata in fase di recupero ambientale. Il terreno vegetale dovrà essere rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico;
30. Nelle operazioni di recupero ambientale si dovrà assicurare l'approvvigionamento di terra vegetale in quantità tale da essere utilizzata immediatamente, limitando al massimo i tempi di stoccaggio sul sito, al fine di contenere la possibilità di eventuale contaminazione con semi di specie alloctone invasive potenzialmente presenti nell'intorno di cava. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
31. I lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava;
32. Entro **un anno** dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
33. Al termine dei lavori di cui al punto precedente deve essere data apposita comunicazione alla Città Metropolitana;
34. Ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata domanda alla Città Metropolitana corredata da una planimetria dei luoghi con le sezioni significative. Qualora siano state apportate modifiche derivanti dall'applicazione di disposti ai sensi de D.P.R. 128/59 o per esigenze realizzative non prevedibili in sede progettuale, occorre che unitamente alla suddetta domanda sia presentata una specifica relazione che riporti le variazioni rispetto al progetto approvato e le motivazioni di tali variazioni. E' comunque salvaguardata la facoltà di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
35. Qualora sia accertata la mancanza od insufficienza delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, Città Metropolitana attua quanto previsto dall'art. 32 della L.R. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione ed alla contestuale escussione della fideiussione presentata;
36. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti,

Città metropolitana di Torino

devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 2 anni dalla data di scadenza dell'autorizzazione (cioè sino al 17/09/2028) o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive onde consentire all'Amministrazione la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;

Adempimenti

37. Il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della L.R. 23/2016 è tenuto a:
- effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo.
 - presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della L.R. 23/16. Tale dichiarazione deve esser resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
 - corrispondere, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla specifica deliberazione, l'importo per l'Onere per il diritto di escavazione proporzionale ai metri cubi di materiale utile estratto;
38. Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente determinazione.

In merito alla conduzione dei lavori:

39. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato.
40. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la Ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la Ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
41. al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.



*.Direzione Competitività del Sistema Regionale
.Settore Polizia mineraria, cave e miniere
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it*

Torino...(*)
Protocollo...(*)
(*) Segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo
Cl. 8.80.10.014.M1816T. 35/2021A/A19000.11

Protocollo n. 80237 – Classif.: 10.9.3

Alla Città Metropolitana di Torino
Direzione Risorse Idriche e Tutela
dell'Atmosfera
Struttura TA2-010-Cave
C.so Inghilterra n. 7
10138 Torino (TO)
protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, p.c. Alla Direzione della Giunta Regionale
GPG

Oggetto: L.R. 23/2016. Istanza di rinnovo della cava di cava di sabbia e ghiaia in località "Ciabot Gay" nel Comune di Collegno (TO). Proponente: Cave Vinassa S.r.l.
Parere unico regionale.

In relazione all'istanza in oggetto ai fini della conclusione del procedimento, a corredo dell'iter procedurale per il rilascio dell'autorizzazione al rinnovo della cava di sabbia e ghiaia in località "Ciabot Gay" nel Comune di Collegno (TO), visto il verbale di sopralluogo in data 20.4.2021, in considerazione delle risultanze dell'esame della documentazione progettuale integrativa pervenuta il giorno 19.7.2021 prot. 8183, visto il verbale della Conferenza dei servizi del 27.7.2021, vista la richiesta pareri della Città Metropolitana di Torino in data 30.7.2021 prot. 8800 ai fini della conclusione del procedimento, si ritiene che il proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- in merito alla tipologia e provenienza del materiale di ritombamento dell'area propedeutica al recupero ambientale, dovrà essere verificata la rispondenza e la compatibilità delle operazioni con gli indirizzi indicati dal regolamento regionale relativo al riempimento dei vuoti di cava in fase di approvazione, di cui all'art. 30 comma 7 della l.r. 23/2016; gli stessi dovranno rispettare i Valori di concentrazione limite accettabili di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. 152/2006. Prima del conferimento dovrà essere effettuata la caratterizzazione del materiale destinato al ritombamento al fine di verificarne la compatibilità con i valori di fondo naturali definiti del sito di destinazione; la caratterizzazione analitica degli sterili di cava dovrà essere effettuata annualmente e per tutta la durata dei lavori;
- circa la verifica di coerenza della variante urbanistica con il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, si ricorda che ai sensi dell' artt. 11 comma 5 e 12 comma 5 del Decreto

del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R - regolamento regionale recante: *"Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr."* per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi; a tal fine il progetto corredato dalla relativa variante è accompagnato da un'apposita verifica del rispetto del Ppr, prodotta dal professionista incaricato della progettazione, sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B *"Contenuti necessari per la verifica del rispetto del Piano paesaggistico regionale (Ppr) da parte delle varianti agli strumenti urbanistici che non costituiscono adeguamento al Ppr (articolo 11 e articolo 12 del Regolamento)"*. L'art. 3 del suddetto prevede la trasmissione degli elaborati alla regione in caso di varianti strutturali; gli elaborati relativi alle altre tipologie di variante sono inviate al MiBAC unicamente se la variante interessa beni paesaggistici. Prevede inoltre che la relazione illustrativa di cui all'art.4 concluda con la dichiarazione espressa che la variante è coerente e rispetta le norme del Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 9 delle N.d.A. In ultimo, lo stesso allegato prevede, nell'analisi di coerenza o di criticità con la normativa del PPR che le conclusioni devono contenere espressamente le motivazioni e valutazioni del Comune circa la coerenza della previsione con il dettato normativo del Ppr.

Infine in merito alla proposta di variante al PRGC, viste le risultanze della conferenza di servizi del 27.7.2021, si richiama il comma 6 dell'art. 43 della l.r. 23/2016 che recita: *"fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti delle attività estrattive in corso, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29"*. A titolo collaborativo si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB indica che trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l'acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell'organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta), come già precedentemente citato dal Comune di Collegno Ufficio SUAP nella nota di richiesta integrazioni del 14.4.2021.

Verificato che la società Cave Vinassa S.r.l. è in regola con il pagamento delle tariffe regionali del diritto di escavazione, questo Settore, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole al progetto di rinnovo della cava di cava di sabbia e ghiaia in località "Ciabot Gay" nel Comune di Collegno (TO), ed evidenzia che il proponente dovrà attenersi alle prescrizioni tecniche sopra elencate da riportare integralmente nel provvedimento autorizzativo della Città Metropolitana di Torino.

La Città Metropolitana di Torino Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera Struttura TA2-010-Cave è invitata a trasmettere tutte le successive comunicazioni e convocazioni direttamente al Settore Polizia mineraria, cave e miniere in quanto individuato come unico interlocutore nel procedimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore

Dott. Edoardo GUERRINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005